



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI STUDIO

Dipartimento di Ingegneria

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE (CLASSE LM-23)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. E' attivato, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, secondo la vigente normativa di Ateneo. Il corso appartiene alla Classe LM-23 ed ha durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari. Delinea, inoltre, gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile si propone come obiettivo principale la formazione di un operatore cosciente e critico, dotato delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche per progettare, realizzare e gestire strutture anche complesse, in conformità alle metodologie più innovative dell'ingegneria civile, ed anche per operare da protagonista nell'ambito della protezione del territorio. Un secondo obiettivo è quello di fornire una formazione finalizzata alla prosecuzione degli studi nel master e nel dottorato di ricerca. Il percorso formativo prevede attività di laboratorio e attività seminariali e tutoriali, nonché attività esterne come tirocini formativi presso aziende e laboratori, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.
2. Il percorso formativo è rivolto a laureati che posseggano un'adeguata preparazione fisico-matematica accompagnata da una conoscenza di base nel campo dell'ingegneria civile. Per tener conto delle esigenze di interdisciplinarietà del percorso formativo e del fatto che la figura professionale dell'ingegnere civile deve interagire con altre competenze, si prevede un primo anno dedicato ad una formazione complementare con insegnamenti di SSD affini affiancati a quelli caratterizzanti. Nel corso del secondo anno, invece, vengono analizzate le problematiche proprie dell'ingegneria civile, al fine di consentire allo studente di acquisire un vasto bagaglio di conoscenze utili per affrontare problemi complessi riguardanti vari aspetti del settore civile: dalla progettazione strutturale in zona sismica, estesa anche ai grandi manufatti (ponti e viadotti), alla progettazione delle infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti, metropolitane, etc.), delle opere idrauliche (acquedotti, fognature, etc.) e di salvaguardia e protezione del territorio dai rischi naturali (inondazioni, frane, ecc.), e dalla progettazione delle sovrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, allo studio dei materiali e delle miscele tradizionali ed innovative.

3. Il percorso formativo è completato dallo sviluppo della tesi, attraverso la quale lo studente affronta tematiche specifiche del corso di studi con un livello di approfondimento ed un approccio che possano mettere in risalto la capacità di sintesi, di analisi e di autonomia raggiunta.

4. Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile deriva dalla trasformazione del corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, già attivo presso la Facoltà di Ingegneria e a sua volta nato in una logica di continuità didattica rispetto al corso di Laurea quinquennale in Ingegneria Civile, presente fin dall'istituzione della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. Gli sbocchi occupazionali del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile sono quelli relativi alla professione di Ingegnere Civile. A questo scopo tale corso si propone di formare soggetti dotati di una preparazione tecnico-scientifica nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e nel campo della gestione del territorio, che risulti pienamente rispondente alle esigenze del mondo professionale pubblico e privato.

2. In particolare, il laureato nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile ha le conoscenze tecnico-scientifiche adeguate a svolgere funzioni di:

- pianificatore di interventi orientati allo sviluppo e alla salvaguardia del territorio;
- progettista;
- direttore dei lavori;
- gestore di infrastrutture territoriali quali strade, ferrovie, aeroporti, linee metropolitane, acquedotti, fognature, opere di regolazione e difesa dalle acque, etc.;
- esperto valutatore della compatibilità ambientale delle opere civili.

3. Il laureato del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ha le competenze per poter:

- progettare in zona sismica mediante metodologie e tecniche costruttive innovative per la mitigazione del rischio sismico;
- affrontare problematiche geotecniche complesse, quali la progettazione di fondazioni ed opere di sostegno, l'analisi di stabilità dei versanti e la realizzazione di tecniche di consolidamento per la protezione del territorio;
- progettare e gestire infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti, metropolitane, etc.);
- progettare e gestire opere idrauliche (acquedotti, fognature, etc.) e di salvaguardia e protezione del territorio (opere di regimazione e difesa dalle acque);
- valutare le problematiche connesse al territorio, con riguardo anche all'interazione con le strutture civili ed, eventualmente, di intervenire su di esso progettando opere di salvaguardia.

4. L'ingegnere civile, per lo spettro di competenze maturate, può trovare svariate opportunità di lavoro. In relazione ai crediti maturati e ai diversi percorsi formativi seguiti può operare come ingegnere consulente (consulting engineer), ingegnere progettista (design engineer), ingegnere della sicurezza (safety engineer), direttore dei lavori, ingegnere collaudatore, ingegnere capo di imprese di costruzione e in molti altri ambiti professionali.

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile è articolato nei seguenti curricula:

- i) Strutture e Protezione Sismica;
- ii) Idraulica e Difesa del Territorio;
- iii) Infrastrutture Viarie e Trasporti

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile occorre essere in possesso di una Laurea triennale, ovvero di un analogo titolo di studio, conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, essere in possesso sia di opportuni requisiti curriculari, sia di un'adeguata preparazione personale, ai sensi dell'art.6, c.2, del D.M.270/04, come di seguito specificato.
2. Per i laureati in possesso di laurea nella classe 8-Ingegneria Civile e Ambientale (ex D.M. 509/99) o nella classe L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale (ex D.M. 270/04), conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina, l'accesso è diretto.
3. Per domande di iscrizione di candidati con laurea diversa da quelle ad accesso diretto è necessario:
 - a) aver acquisito almeno 42 CFU tra i seguenti settori scientifico-disciplinari: MAT/03 GEOMETRIA, MAT/05 ANALISI MATEMATICA, MAT/07 FISICA MATEMATICA, FIS/01 FISICA SPERIMENTALE, CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
Nel caso di un numero di crediti, compreso tra 36 e 41, acquisiti anche in altri settori s.d. di base ricompresi tra quelli indicati dai DD.MM. relativi alla classe 8 o alla classe L-7, l'ammissione è subordinata alla valutazione del Consiglio del Corso di Laurea.
 - b) aver acquisito almeno 54 CFU tra i seguenti settori scientifico-disciplinari: ICAR/01 IDRAULICA, ICAR/04 STRADE, FERROVIE E AEROPORTI, ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ICAR/07 GEOTECNICA, ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI, ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI, ING-IND/11 FISICA TECNICA, ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA, ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
Nel caso di un numero di crediti, compreso tra 48 e 53, acquisiti anche in altri settori s.d. caratterizzanti ricompresi tra quelli indicati dai DD.MM. relativi alla classe 8 o alla classe L-7, l'ammissione è subordinata alla valutazione del Consiglio del Corso di Laurea.
4. Non è consentita l'iscrizione con debiti. Nel caso lo studente non sia in possesso del numero minimo di crediti previsto per i diversi ambiti disciplinari, dovrà acquisirli prima di immatricolarsi, iscrivendosi ai corsi singoli, presso questo o altro Ateneo (i corsi singoli possono essere solo di livello triennale) e superare il relativo esame prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale.
5. Per l'accesso al corso di laurea magistrale è necessaria un'adeguata preparazione personale dello studente, tale da assicurare che lo stesso sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie per poter seguire con profitto i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dalla verifica formale in termini di crediti.
6. La preparazione personale viene verificata attraverso la valutazione delle competenze e conoscenze richieste, tramite analisi del curriculum dello studente, eventualmente integrato da un colloquio secondo le modalità stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea.
7. In ogni caso la preparazione personale del laureato che abbia i necessari requisiti curriculari è dichiarata positiva ogni volta che il laureato abbia conseguito un voto di laurea triennale sia per l'ordinamento ex D.M. 509/99 sia ex D.M 270/04, non inferiore a 85/110. Nel caso lo studente non sia in possesso del voto minimo di laurea, dovrà sottoporsi alla verifica della personale preparazione attraverso una prova di ammissione secondo le modalità stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea.
8. Sono, inoltre, richieste la conoscenza adeguata di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, (livello B2 per la lingua inglese o equivalente per le altre lingue), attestata dal superamento di esami o di prove idoneative universitarie o da attestazioni riconosciute a livello europeo o internazionale). Nel caso lo studente non sia in possesso dei requisiti richiesti di conoscenza della lingua, dovrà sottoporsi ad una verifica linguistica secondo le modalità stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea.
9. L'accesso non è consentito per chi non sia in possesso dei requisiti precedentemente riportati.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio del Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.
2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 8 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 16 ore per le esercitazioni e 24 ore per le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.
4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.
5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage e/o tirocinio.
6. Gli insegnamenti potranno essere:
 - a) monodisciplinari, con un unico docente;
 - b) monodisciplinari, a moduli, con uno o più docenti;
 - c) integrati, con l'apporto di più docenti, anche a contratto, appartenenti a SSD differenti.
7. Per un corso di insegnamento articolato in moduli e per i corsi integrati la prova di esame finale non potrà essere frazionata in valutazioni separate sui singoli insegnamenti o moduli.
8. Nei casi di insegnamenti previsti dagli Ordinamenti dei Corsi di Studio che non possano essere attivati per assenza temporanea o per mancanza dei docenti è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri Corsi di studio, dello stesso o di altro Dipartimento dell'Ateneo, di equivalente livello e congruenza rispetto ai percorsi didattici previsti.
9. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

1. Agli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 5 lettera a) del DM 22 ottobre 2004, n. 270, è garantita la libera scelta, senza alcuna limitazione, di attività formative per il numero di CFU stabilito nel Manifesto degli Studi tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il proprio progetto formativo.
2. Il Consiglio del Corso di Laurea potrà comunque indicare una serie di insegnamenti ritenuti utili a complemento degli obiettivi formativi specifici e coerenti con il progetto formativo, entro cui lo studente potrà eventualmente operare la scelta.
3. Le attività formative a scelta non espressamente indicate nel Manifesto del Corso di Laurea devono essere approvate dal Consiglio del Corso di Laurea che ne verificherà la congruità rispetto al percorso formativo. A tal fine il Consiglio del Corso di Laurea, sarà chiamato a deliberare sulla scelta effettuata dal singolo studente.

4. Le attività formative a scelta svolte dallo studente presso Università straniere, nell'ambito della partecipazione ad attività di mobilità internazionale convenzionate (Erasmus, Socrates, ecc.) saranno riconosciute sulla base di quanto espresso dall'art.11 di questo Regolamento.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni sia frontali che di esercitazione, pur non obbligatoria, è fortemente consigliata in quanto lo studio individuale, in assenza del beneficio della fruizione della docenza universitaria, potrebbe richiedere un impegno complessivo ben superiore a quello medio di ore/CFU definito nel regolamento didattico del Dipartimento di Ingegneria.

2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità "e-learning".

3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d'Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l'espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

4. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento <http://unime.it/it/dipartimenti/ingegneria/calendario-didattico>

5. I corsi si svolgono di norma nell'ambito del singolo semestre, ovvero, per un loro ottimale svolgimento, si prolungano nell'arco di due semestri.

6. Il Consiglio del Corso di Laurea può proporre al Consiglio di Dipartimento, ove ne ravveda la necessità, l'organizzazione di alcuni insegnamenti dei corsi di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti titolari degli insegnamenti (o di concerto fra i docenti nel caso di moduli integrati) e prevedono una prova orale per tutte le discipline; la prova orale può anche essere preceduta da una prova scritta e/o pratica a seconda delle caratteristiche specifiche della disciplina, su autonoma scelta del docente titolare dell'insegnamento.

2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo; allo studente che non abbia conseguito

una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

5. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come "attività autonomamente scelte" dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

6. La verifica dell'acquisizione delle ulteriori attività formative, quali abilità informatiche, linguistiche, relazionali (art.10, comma 5, lettera d, DM 270) non dipendenti da insegnamenti impartiti, e dell'apprendimento delle attività connesse al tirocinio e/o stage è accertata attraverso valutazioni di tipo idoneativo rilasciate dalla struttura presso la quale l'attività stessa è stata svolta sulla base dei criteri stabiliti nelle convenzioni all'uopo stipulate.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie (prove in itinere) durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

9. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

10. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente dello stesso Settore Scientifico Disciplinare (SSD) o del medesimo Settore Concorsuale o da docente di SSD affine o da un professore di ruolo designato dal Direttore designato dal Direttore. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

11. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

12. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso del Laurea delibera sul riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali

crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio del Corso di Laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, (per i corsi di Laurea) dall'art. 14, comma 5, (per i corsi di Laurea Magistrale) del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

3. Ai fini del riconoscimento di crediti acquisiti da uno studente per abilità professionali o altre attività formative, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, la domanda sarà sottoposta al Consiglio del Corso di Laurea che si pronuncerà in merito.

4. Agli studenti che si iscrivono al corso di laurea dopo aver conseguito il titolo di Master Universitario di primo o di secondo livello rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche o private riconosciute, sia italiane che internazionali, possono essere riconosciuti dal Consiglio del Corso di Laurea - previa verifica della coerenza nei contenuti - crediti formativi, sostitutivi di insegnamenti previsti nel corso di laurea. Il numero massimo di CFU riconoscibili non può comunque essere superiore a 60. Spetta comunque al Consiglio del Corso di Laurea valutare caso per caso la coerenza dei contenuti dell'attività formativa svolta nel Master con quelli del percorso in cui si chiede vengano riconosciuti crediti formativi.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

1. Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche, studi professionali ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione.

2. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

3. Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, il Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stages, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio del Corso di Laurea può riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

2. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, definite da uno specifico contratto di apprendimento/formazione (Learning Agreement), si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di

studio. I Learning Agreement sono preventivamente sottoposti al vaglio del Consiglio del Corso di Laurea che delibera sulla loro approvazione.

3. Al compimento dell'attività formativa all'estero, i crediti acquisiti sono, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, riconosciuti secondo quanto disposto dal Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

1. In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Non sono previste propedeuticità, né particolari prerequisiti.

Art. 14 - Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal Manifesto degli Studi, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella discussione pubblica di tesi, relativa ad un lavoro originale svolto dallo studente a carattere applicativo, progettuale, sperimentale, dalla quale la Commissione possa valutare la maturità culturale e scientifica nonché la qualità del lavoro svolto. Durante l'esame, il candidato deve dimostrare di conoscere gli argomenti del suo elaborato e di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi.

3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve presentare domanda alla Segreteria studenti, per il tramite del Direttore, almeno sei mesi prima della data di Laurea. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il docente Relatore scelto fra i docenti dell'Università degli Studi di Messina.

4. Possono svolgere il ruolo di Relatore anche i docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda. Lo studente ed il Relatore possono avvalersi della collaborazione di un Correlatore nella preparazione della tesi. Il Correlatore può essere un Docente di altro ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di un'altra nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi devono essere forniti tutti gli elementi che consentono al Consiglio di Corso Laurea interessato la valutazione della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto alla dissertazione oggetto di esame.

5. Compito specifico del Relatore e dell'eventuale Correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della Tesi, anche in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.

6. La tesi, che può essere redatta anche in lingua inglese, corredata dalla firma del Relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni prima della prova finale.

7. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

8. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore su proposta del Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri; la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento attivati nel Corso di Laurea Magistrale.

9. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'Art. 24 comma 2 del RDA.

10. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria o dal Coordinatore del Corso di Laurea (o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo). A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio del Corso di Laurea.

11. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 centodecimi. Il punteggio massimo è di 110 centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

12. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, si forma sommando due componenti: il voto di base B e il voto relativo alla valutazione della prova finale T.

13. Il voto di base B è un numero intero ottenuto arrotondando il risultato della espressione:

$$66 + (M - 18) \times 4.15;$$

dove:

- M è la media, pesata sui crediti, dei voti ottenuti negli insegnamenti cui è assegnata una votazione; ai soli fini del computo della quantità M, il voto di trenta e lode corrisponde al voto equivalente di 31;

14. Il voto T relativo alla valutazione della prova finale è un numero intero compreso fra 0 e 7 ed è indipendente dal voto di base. Il voto T viene attribuito dalla Commissione in maniera collegiale.

15. I criteri ed i pesi che i Commissari della seduta di laurea devono prendere in considerazione per l'attribuzione del voto T per la prova finale sono:

Criteri	Punteggio assegnato
Qualità del lavoro di tesi e capacità di esposizione	Fino a un massimo di 6 punti
Velocità di conseguimento della Laurea Magistrale	1 punto se si consegue la laurea in corso
Esperienze di internazionalizzazione universitaria maturate durante il corso di studi	Se presenti 1 punto

13. I punteggi relativi agli ultimi due criteri non sono cumulabili fra loro.

14. Nell'attribuzione del punteggio da assegnare nell'ambito di esperienze di internazionalizzazione maturate durante il corso di studi, deve essere verificata la condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito delle suddette esperienze almeno 12 CFU, o abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della Tesi di Laurea Magistrale, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dall'Ateneo di Messina o nell'ambito delle attività previste dal regolamento sullo svolgimento dei tirocini.

15. La lode può essere attribuita se il punteggio finale risulta pari o superiore a 113 e la Commissione è unanime nell'attribuzione.

16. Le prove finali per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale si articolano in almeno tre appelli.

17. Lo svolgimento degli esami finali di Laurea Magistrale è pubblico, così come pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

18. La consegna dei diplomi di Laurea avviene in occasione di cerimonie collettive nelle date previste dal Calendario Didattico.

19. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato finale.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.
4. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

1. È compito del Consiglio del Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Consiglio del Corso di Laurea può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Laurea indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuaione.

2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio del Corso di Laurea, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Art. 20 - Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio del Corso di Laurea è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

1. Ogni anno il Consiglio del Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio del Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1. Nel Consiglio del Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio ogni triennio ed è composto da docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della Struttura nella quale il Corso di Laurea è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Una verifica del presente Regolamento deve essere effettuata ad ogni modifica della SUA, nonché in ogni occasione di modifica legislativa o normativa riguardante le materie oggetto del presente Regolamento.

Art. 24 - Disposizione finale

1. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.